

Risoluzione sulla relazione della Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

(Delibera consiliare del 7 settembre 2016)

1. Premessa

Valga, in primo luogo, evidenziare che la nota di accompagnamento a firma del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia ed indirizzata alla persona del Vice Presidente precisa che i lavori della Commissione ministeriale per le modifiche al CSM si sono oramai conclusi e che le proposte ivi formulate potranno costituire oggetto di ulteriore riflessione attraverso gli apporti che le istituzioni coinvolte vorranno fornire al dibattito.

Con la presente risoluzione, proprio in riscontro all'auspicio segnato dalla indicata nota, il Consiglio intende offrire un contributo di riflessioni e proposte, che, esitando in un apporto costruttivo al lavoro intrapreso dalla commissione ministeriale, inverte il principio di leale collaborazione fra le istituzioni e tiene come unica bussola l'interesse dei cittadini ad una efficace e moderna amministrazione della giustizia.

Ciò posto, nel modello ordinamentale delineato nella Costituzione italiana, il Consiglio superiore è l'organo preposto alla tutela e alla promozione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Proprio per tale ragione, la legge istitutiva ha strumentalmente assegnato al Consiglio medesimo il potere di disciplinare, con proprio regolamento, gli ambiti, relativi al suo stesso funzionamento (art. 20, l. 24 marzo 1958, n. 195).

Il Consiglio superiore della magistratura, attraverso la Seconda commissione referente, ha avviato un percorso di revisione e razionalizzazione delle norme del Regolamento Interno, secondo un progetto sistematico che a breve troverà definitivo compimento.

In questa prospettiva, all'interno di un intento riformistico condiviso, si offrono, sin da ora, alcune considerazioni d'insieme sulle principali direttrici riformistiche emergenti dalla Relazione ministeriale.

Evidentemente si tratta di prime essenziali riflessioni, su obiettivi e metodi della proposta, nella forma e nei contenuti calibrate sulla circostanza che, in questa sede, ci si confronta con un percorso riformatore in via di formazione e, dunque, con un progetto *in progress*, non ancora assunto a disegno di legge. Peraltro, la Relazione non risulta neppure corredata, allo stato, da un articolato normativo direttamente valutabile.

Il Consiglio si riserva, quindi, in caso di eventuale futura formulazione di un disegno di legge in materia ed alla stregua del suo precipuo contenuto, di rendere il prescritto parere, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 195/1958, con ogni più opportuno approfondimento.

2. Osservazioni sulle proposte contenute nella Relazione.

2.1. Operatività del CSM e motivazione delle delibere.

Con riferimento al tema del numero minimo di componenti, la cui presenza è indispensabile ai fini della validità delle delibere consiliari, affrontato al successivo art. 5, il Consiglio, tenendo conto dell'intervenuta riduzione della consistenza numerica della componente elettiva, vede con favore la proposta modifica – con la quale si ipotizza infatti di portare da quindici a dodici il numero dei membri che devono necessariamente presenziare ai fini della validità delle delibere - perché valevole a ripristinare la proporzione del 50% prevista precedentemente alla riforma del 2002.

Da ultimo, egualmente favorevole è la valutazione che deve formularsi con riguardo alla possibilità – prevista nel testo predisposto dalla Commissione – di designare l'estensore, a seguito del dibattito in plenum, per l'integrazione della motivazione, integrazione da effettuarsi secondo quanto emerso nel dibattito consiliare e da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea, rivelandosi tale possibilità funzionale al duplice obiettivo di ridurre il contenzioso amministrativo e di eliminare le disomogeneità che potrebbero riscontrarsi tra quanto emerge nel dibattito in assemblea plenaria e quanto a monte cristallizzato nelle proposte licenziate dalle commissioni.

2.2. Circa la Sezione disciplinare, l'ipotesi prospettata di istituzione di un doppio collegio, pur non dando la stura ad una duplicazione di sezioni, contemporaneamente funzionanti, potrebbe nuocere ad importanti istanze di uniformità, coerenza interna e continuità interpretativa, valori di primario rilievo del settore disciplinare ed attualmente ben preservati dall'operatività di un unico collegio.

D'altra parte, ipotesi quali quella del giudizio di rinvio da parte delle Sezioni unite della Cassazione trovano già agevole soluzione attraverso le funzioni svolte dai componenti supplenti della Sezione medesima.

Al tempo stesso, e per converso, va doverosamente dato atto che la duplicità dei collegi nell'ambito di una stessa sezione risulta preferibile perché aiuta a superare possibili incrostazioni interpretative e consente la formazione di indirizzi ermeneutici più consapevoli e non connessi ad una mera coazione a ripetere. Laddove, in ogni caso, dovesse essere preferita la metodica di creazione del doppio collegio, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disposizione di rinvio all'art. 47 *quater* o.g., posto che il raccordo interno, assicurato dalla costante periodicità delle riunioni tra i membri della Sezione, vale ad evitare il rischio di ipotetiche disomogeneità interpretative.

La proposta di ridurre a tre i componenti del collegio viene lasciata, nella consapevolezza che il numero di sei è legato ad un non recente passato in cui il numero dei consiglieri del C.S.M. era più ampio di quello attuale, al prudente apprezzamento del legislatore, pur rilevandosi che l'attuale composizione, con sei membri, non ha mai evidenziato profili di criticità, anzi ha garantito l'equilibrata composizione della Sezione.

2.3. Quanto al regime delle incompatibilità, il C.S.M. prende atto con favore che la proposta della Commissione si è orientata per l'esclusione del principio di separatezza assoluta, anche interna, tra le funzioni svolte presso la Sezione Disciplinare e quelle svolte in sede prettamente amministrativa dai singoli componenti. Invero, gli istituti dell'astensione e della ricusazione già sono idonei a garantire la corretta definizione di eventuali incompatibilità occasionali e contingenti. Conseguentemente, si reputa ingiustificata la scelta di ritenere comunque sussistente l'incompatibilità nell'ipotesi in cui il componente della Sezione Disciplinare si sia già espresso, in commissione o nel plenum, sul trasferimento d'ufficio a norma dell'art. 2 D.Lgs. 511/46.

Tale soluzione potrebbe infatti paralizzare la concreta operatività della Sezione Disciplinare nell'ipotesi in cui tutti i consiglieri facenti parte della stessa si fossero già pronunciati in plenum su una pratica ex art. 2 nei confronti dello stesso magistrato e per i medesimi fatti oggetto del successivo avvio di un'azione disciplinare.

2.4. Quanto alle strutture ausiliarie del Consiglio e alla segreteria. Valutazioni sicuramente positive suscita il punto 4) della Relazione elaborata dalla c.d. Commissione Scotti, specificamente nella parte in cui – riprendendo le considerazioni espresse dalla maggioranza dei componenti – ribadisce, in funzione dell'adempimento dei compiti affidati, per Costituzione, al Consiglio e del rapporto tra l'attività dei magistrati segretari e la salvaguardia dei prescritti canoni di autonomia ed indipendenza, l'importanza della presenza dei medesimi magistrati all'interno della struttura.

Del pari condivisibile è la presa d'atto della distonia rispetto ai canoni che presiedono all'azione consiliare dell'opposta opzione, pure abbracciata da una parte minoritaria della commissione e non nuova al dibattito in materia, che propende per la creazione di un ceto di funzionari estranei all'ordine giudiziario, da adibire a compiti di supporto nello svolgimento delle attività consiliari.

La Commissione mostra, sotto questo aspetto, di condividere e far proprie le ragioni sottese ai pareri in passato espressi sull'argomento dal CSM, da ultimo nella delibera del 5 dicembre 2012, avente ad oggetto "Disciplina sulla presenza dei magistrati presso la Segreteria e l'Ufficio Studi del Consiglio superiore della magistratura".

La Commissione, del resto, si fa carico delle controindicazioni alla soluzione prescelta, ne valuta adeguatamente il peso e spiega quali correttivi possono essere introdotti, a partire dalla maggiore enfaticizzazione della concorsualità, in termini sia di requisiti di accesso che di verifica del possesso delle necessarie doti professionali - cui si accompagna, nel disegno riformatore, una sapiente distribuzione delle competenze, che affida alla legge il compito di individuare le esigenze da soddisfare ed i principi cui ispirare la selezione comparativa ed all'autonomia regolamentare del C.S.M. l'articolazione delle relative modalità operative -, per giungere sino al mantenimento e, ove occorra, alla compiuta definizione dei limiti, anche temporali, della permanenza presso le strutture consiliari.

Accorgimenti, questi ultimi, che si accompagnano alla previsione, ribadita dalla Commissione in linea di continuità con l'attuale previsione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 195/1958, della temporanea ineleggibilità dei magistrati incardinati nella struttura consiliare.

Perplessità suscita, al contrario, il contenimento in dodici unità (una in meno di quelle in atto previste, compresi il Segretario generale ed il suo Vice) della dotazione massima del contingente di magistrati destinati alla Segreteria del C.S.M., a tal fine dovendosi notare, sulla scorta di quanto emerge dalla quotidiana esperienza, che, allo stato, il C.S.M. ha difficoltà a garantire lo spedito andamento dei lavori con le sole forze in organico, tanto da dover ricorrere, sul versante delle nomine e non solo, all'ausilio esterno tramite lo strumento previsto dall'art. 28 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

2.5. Quanto all'Ufficio Studi e documentazione, la commissione sul punto esprime considerazioni, almeno in parte, analoghe a quelle formulate per la Segreteria. Al riguardo, innanzitutto, prende atto della correttezza dell'orientamento interpretativo da tempo seguito dal Consiglio, che ha conferito gli incarichi presso l'Ufficio Studi ai sensi dell'art. 210 o.g., sulla base della ritenuta mancata entrata in vigore dell'art. 7-bis aggiunto alla legge 195/1958 dalla legge n. 74/1990.

Nel merito, tuttavia, destano perplessità la proposta di affidare in via esclusiva la direzione dell'ufficio ad un componente eletto dal Parlamento, così come quella di integrarne stabilmente la composizione con la partecipazione di avvocati o professori universitari.

Quanto alla prima, il Regolamento Interno del Consiglio superiore attualmente vigente stabilisce che la direzione dell'Ufficio Studi sia affidata ad un componente del Consiglio, senza limiti o specificazioni ulteriori. Dal regolamento medesimo, e dalla consolidata prassi operativa, emerge d'altra parte che al Direttore è affidato un incarico di natura temporanea - essendo la sua durata limitata all'anno - e meramente organizzativa, escludendosi la sua partecipazione al contenuto di

merito delle funzioni di consulenza dell'ufficio, espletate dai magistrati componenti. Non si vede quale sia la giustificazione di una scelta che limiti ai soli componenti eletti del Parlamento la direzione dell'Ufficio Studi.

Quanto alla seconda perplessità, va detto che il ruolo dell'Ufficio Studi all'interno del CSM attiene alla riflessione ed alla elaborazione teorica delle linee culturali in relazione ai temi connessi al governo autonomo. Tra le principali attribuzioni, oltre alla gestione del contenzioso, sono i pareri in materia di iniziativa legislativa, nonché quelli concernenti le tematiche ordinamentali. In tali settori l'ufficio studi ha negli anni consolidato un patrimonio di linee interpretative in relazione agli snodi istituzionali e culturali in cui si colloca e si articola l'amministrazione della funzione giurisdizionale, attraverso la stratificazione di linee omogenee di evoluzione fortemente connotate dalle istanze di autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale e dalla conseguente centralità del governo autonomo.

Il contributo offerto dall'ufficio studi è tradizionalmente connotato da autonomia rispetto al Consiglio, per evitare il più possibile che la elaborazione delle linee istituzionali fondamentali possa essere condizionata dalla attualità e dalla contingenza amministrativa di cui l'organo si debba occupare.

Nella prassi consiliare la indipendenza dell'ufficio rispetto al merito delle opinioni espresse è un valore radicato e condiviso, in quanto utile a promuovere una dialettica interna, - nel quadro di una separazione rispettosa dei rispettivi ruoli - che, fondata sull'approfondimento offerto dall'articolazione tecnica, consenta all'assemblea plenaria, organo deputato all'esercizio dei poteri del CSM, di assumere determinazioni amministrative consapevoli.

In tale contesto, però, anche in assenza di un loro stabile inquadramento, va valutata la possibilità di integrare il lavoro svolto dall'Ufficio Studi con il contributo che, attraverso opportune forme di collaborazione, ben potrebbe essere dato dagli avvocati e dai professori universitari: i quali fornirebbero un significativo ausilio allo studio di specifiche tematiche giuridiche ed ordinamentali, evitando i rischi derivanti da meccanismi di totale autoreferenzialità del mondo magistratuale.

2.6. Per ciò che concerne l'iter della procedura tabellare e le competenze del consiglio direttivo presso la cassazione, dei consigli giudiziari e del Consiglio superiore, la soluzione prospettata dalla commissione si palesa, ad uno sguardo d'insieme, equilibrata. Da un lato, infatti, vengono attribuiti maggiori poteri al CG, quale organo di prossimità e che, in quanto tale, è in grado di meglio di valutare le esigenze che hanno portato all'adozione delle singole proposte. In tal senso appare positiva l'attribuzione al Consiglio Giudiziario di poteri risolutivi di eventuali problemi.

Dall'altro lato, rimane fermo che il potere del CG va esercitato nell'ambito dei principi e delle regole generali fissate dal CSM e che al CSM viene demandato il potere di riscontro delle decisioni del CG e di adozione di ogni utile iniziativa.

La previsione, poi, di un termine entro il quale il CSM debba decidere, scattando in caso contrario il meccanismo del silenzio assenso, pare rispondere ad esigenze di stabilità e certezza.

Perplessità suscita, invece, il potere del CG di non solo di approvare o non approvare la proposta, ma anche di modificarla. In tal modo, di fatto, le scelte dell'organizzazione vengono demandate non al capo dell'ufficio, ma al CG, modificando quindi profondamente tanto il ruolo di quest'organo quanto i poteri di organizzazione del capo ufficio.

2.7. Quanto al programma organizzativo degli uffici di procura e alla cooperazione tra uffici corrispondenti.

La proposta della Commissione ha il merito di riportare l'organizzazione degli uffici requirenti nell'alveo del circuito del governo autonomo, segnando una felice inversione di tendenza rispetto alla riforma del 2006, che si è caratterizzata, oltre che per l'accentuazione dei poteri del dirigente, individuato come il titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, per la sottrazione al Consiglio superiore della magistratura del potere di approvazione dei documenti organizzativi precedentemente previsto dall'art. 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario.

Lo schema ipotizzato, con la predisposizione di criteri generali sull'organizzazione degli uffici requirenti da parte del C.S.M. ed un procedimento che prevede il parere del consiglio giudiziario (o del consiglio direttivo della Corte di cassazione) ed il potere del Consiglio Superiore di formulare osservazioni restituendo il provvedimento al Procuratore che deve ad esse attenersi (per come ribadito dallo stesso Presidente della Commissione, dott. Luigi Scotti, nel corso dell'audizione svoltasi presso la sede consiliare), appare andare, unitamente alla previsione della predeterminazione dei criteri di assegnazione ai procuratori aggiunti e l'indicazione della tipologia di reati per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, nella giusta direzione riformatrice.

Tale schema, peraltro, si prefigura idoneo a restituire al governo autonomo uno spazio di "tabellarizzazione lieve" che rappresenta corretto punto di equilibrio tra l'esigenza di tenere in debito conto le caratteristiche peculiari e specifiche degli uffici requirenti – che necessitano di spazi di discrezionalità organizzativa e di intervento flessibile, necessari al Procuratore per assicurare il corretto puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale – e quella di assicurare un opportuno controllo sulle scelte organizzative, a cui tutti gli uffici giudiziari devono essere sottoposti.

In questi termini va condivisa l'espressione utilizzata nella relazione della Commissione per cui "alla cosiddetta "presa d'atto" prevista dalla normativa vigente si è ritenuto di dare un contenuto valutativo affinché il programma predisposto riceva una qualche forma di controllo", nonché la previsione espressa per cui "progetti e programmi debbano essere inseriti nei fascicoli personali affinché se ne tenga conto allorché occorre procedere alle valutazioni di professionalità ovvero in occasione di conferma nell'incarico o di conferimento di ulteriore incarico".

La proposta, fra l'altro, ha il merito di non alterare l'attuale equilibrio fra i poteri del Procuratore della Repubblica e la vigilanza del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, su cui da ultimo il Consiglio Superiore si è espresso con la risoluzione del 16 marzo 2016, avente ad oggetto "Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo" (che contiene, al punto 9), riferimenti specifici all'art. 6 D.Lgs. 106/2006 ed al ruolo che la disposizione affida al Procuratore generale, che, quanto alla precisa e puntuale interpretazione delle norme, si traduce nell'attribuzione di poteri circoscritti e procedimentalizzati, da interpretarsi senza tentazioni estensive che apparirebbero una forzatura rispetto al sistema, mentre, in relazione alla prassi virtuosa dell'applicazione dei poteri di impulso e di vigilanza, lungi dall'utilizzare la spuntata arma del principio di autorità e di gerarchia, affida all'autorevolezza del lavoro di coordinamento organizzativo il metodo per puntare all'uniformità dell'azione penale nel rispetto dell'autonomia dell'ufficio del pubblico ministero di primo grado).

2.8. Per ciò che riguarda le modalità e termini per il conferimento di funzioni ed il rientro dal fuori ruolo. Il punto 9 della relazione della Commissione ministeriale ha ad oggetto alcune innovazioni in tema di modalità e termini per il conferimento delle funzioni e in tema di rientro dal fuori ruolo.

Sul punto deve rilevarsi come le previsioni sui poteri del Vicepresidente di stabilire i tempi secondo cui le singole proposte debbono essere rese per l'iscrizione all'ODG dell'assemblea non appaiono convincenti, così come quelle relative alle conseguenze nel caso di mancato rispetto del termine di 90 gg..

Va innanzitutto ricordato che l'ordine di trattazione delle pubblicazioni dei posti direttivi e semidirettivi è in atto disciplinato dall'art. 68 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, ai sensi del quale "La regolarità delle procedure è assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l'adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l'ordine temporale delle vacanze".

Al riguardo, deve dubitarsi della congruità del termine di 90 gg., tenuto conto della necessità che, quanto al conferimento degli incarichi direttivi, i partecipanti frequentino il corso per aspiranti

dirigenti, ciò che consente alla Scuola della magistratura di fornire i prescritti elementi di valutazione dell'attitudine direttiva, che venga redatta la motivazione della proposta ed acquisito il concerto del Ministro della giustizia.

Ancor più discutibile è la disposizione secondo cui, nel caso di ritardo rispetto ai tempi previsti dal vicepresidente e nel caso di superamento del termine di 90 gg. (prorogabile solo per informazioni e chiarimenti), sia il presidente della commissione a formulare la proposta entro 30 gg e, nel caso in cui non lo faccia, venga nominato dal vicepresidente un altro relatore (al di fuori della commissione).

La Commissione propone, ancora, l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nell'art. 50 del decreto legislativo 150/2006 volto a disciplinare il rientro in ruolo dei magistrati.

La previsione secondo cui chi cessa dal fuori ruolo deve darne immediata comunicazione al Consiglio superiore che, nel termine massimo di un mese, è tenuto a ricollocarlo nel medesimo ufficio ove prestava originariamente servizio, merita sicura condivisione.

La previsione del nuovo comma 1-bis dell'art. 50 del decreto legislativo 150/2006, secondo cui il Consiglio, nel caso in cui non sia possibile ricollocare il magistrato nell'ufficio di provenienza per la mancanza di posti vacanti, dovrà disporre, nel termine massimo di un mese e in via temporanea, o l'applicazione del magistrato presso l'ufficio di origine, anche in soprannumero, ovvero presso altro ufficio, sembra contrastare con la previsione del concorso virtuale contenuta nell'art. 50 e non appare, comunque, sufficientemente chiara, non comprendendosi bene se essa faccia salve le vigenti regole sul concorso virtuale, come debba essere declinata la nozione di "temporaneità dell'assegnazione", come si individui l'ufficio, diverso da quello di provenienza, presso cui disporre l'applicazione.

2.9. Transitando, quindi, alle proposte della Commissione **in tema di sistema elettorale dei componenti togati del CSM**, merita apprezzamento sia l'opzione di preservare la parità di genere, sia la mancata adesione ad opzioni semplicistiche che propendano per la selezione di componenti a mezzo del mero sorteggio, in spregio della necessaria effettiva rappresentatività del corpo magistratuale di cui i componenti di un Organo, al quale è rimesso il governo autonomo della magistratura, devono essere dotati e che non può che essere conseguita se non a seguito di competizione elettorale.

Ciò posto, si nota che, dall'Istituzione di questo Organo, si sono susseguiti sul punto già diversi interventi legislativi, da ultimo la legge n. 44/2002, col dichiarato intento "*di contrastare talune degenerazioni correntizie e di impedire indebite interferenze di gruppi associativi*"; la pratica applicazione di tale intervento legislativo, nel corso delle competizioni elettorali che negli anni si

sono succedute, non ha nei fatti consentito alla base elettorale di esprimere appieno candidati e reali preferenze tanto da indurre, nell'ultima tornata elettorale, al ricorso alla sperimentazione delle c.d. primarie.

La Commissione ministeriale, muovendo da questo presupposto, da un lato esclude il sorteggio come meccanismo di selezione e dall'altro prospetta una serie di alternative che del tutto apprezzabilmente tentano di favorire l'emersione dal basso delle candidature.

Trattasi di opzioni entrambe condivisibili in quanto da un lato meccanismi automatici come il sorteggio finiscono per svilire il governo autonomo della magistratura che al contrario richiede per potersi esprimere a pieno, una componente togata munita di piena rappresentatività, rispetto alla base magistratuale, secondo la prospettazione da parte dei candidati di un sistema assiologico ed una prospettiva progettuale che dia senso alla stessa categoria della "elettività".

E non vi è dubbio peraltro che, tra individuo ed Istituzioni, le formazioni intermedie, di natura associativa (art. 2 Cost.), costituiscano uno dei momenti più positivi del dispiegarsi delle potenzialità democratiche del nostro ordinamento.

Parallelamente si esprime pieno favore per le possibili soluzioni prospettate le quali muovono dalla finalità di esaltare quei meccanismi elettorali tesi a dar voce effettiva sia sotto il profilo attivo che passivo ai singoli componenti dell'elettorato magistratuale.

Fermo restando, dunque, che il rapporto tra sistema di elezione della rappresentanza togata del CSM e ruolo delle componenti associative non può essere acriticamente e meccanicisticamente risolto demandando soluzioni taumaturgiche ai modelli elettorali, è evidente che non si può - ne sarebbe corretto - improntare la scelta del sistema elettorale al solo obiettivo di arginare l'apporto delle correnti organizzate. Occorre, invece, garantire massima rappresentatività e scongiurare gli straripamenti e i condizionamenti sulla volontà consiliare derivanti dal travisato ed eccessivo peso assunto, talvolta, dalle influenze di appartenenza correntizia. Il Consiglio è consapevole, al riguardo, che tale obiettivo potrà essere conseguito soltanto con un'azione riformatrice integrata che abbia riguardo anche agli istituti e ai procedimenti delineati dal Regolamento interno.

In particolare, la riforma dovrebbe tendere a favorire un rapporto meno rigido tra componente associativa ed eletto, da un lato, e, dall'altro, ad aumentare il ventaglio di scelte dell'elettore. In proposito, si potrebbe riflettere su un diverso meccanismo, quello del voto singolo trasferibile (che la Commissione ministeriale ammette di non avere avuto la possibilità di approfondire): in collegi plurinominali si presentano liste (con alternanza di genere) e l'elettore può indicare in ordine decrescente di preferenza i vari candidati, dando così rilievo sia al progetto di giurisdizione preferito, sia a candidati di altre liste premiati per qualità personali.

Ciò che resta in ogni caso rilevante è l'etica ed il senso istituzionale dei componenti, in uno alla scrupolosa applicazione di regole decisionali adeguate, aspetti questi già da tempo all'attenzione vigile del CSM; come si legge nella Risoluzione del Consiglio del 20 gennaio 2010, "l'essenza della funzione ...impone di concepire il ruolo consiliare come servizio "alto" da rendere alla collettività". Non corrisponderebbe quindi a tale modello .. il rendersi acritici interpreti di posizioni di gruppi politici o di singoli esponenti politici, nonché di gruppi dell'associazionismo giudiziario o di singoli magistrati anche solo per ragioni di appartenenza o di "debito" elettorale".

Nell'ambito della valutazione complessiva delle problematiche di natura elettorale concernenti il governo autonomo della magistratura, si suggerisce, infine, al legislatore l'opportunità di integrare la legge 28 febbraio 2008, n. 35, recante disposizioni in materia di elezioni dei consigli giudiziari, all'art. 5 "Scrutinio e proclamazione degli eletti", nei senso di prevedere che lo spoglio avvenga presso l'ufficio elettorale istituito nel capoluogo del distretto, così da consentire la costituzione di uffici elettorali anche presso sedi aventi numero esiguo di magistrati senza che sia violata la segretezza del voto."

Quanto al tema della rappresentanza di genere nell'organo di governo autonomo della Magistratura, pur esprimendo apprezzamento per l'affermazione, contenuta nella relazione, dell'importanza del rispetto del principio della parità di genere, si rileva che il sistema proposto non garantisce una necessaria rappresentanza effettivamente paritaria, che si potrebbe raggiungere solo attraverso l'adozione di quote di risultato. Tale obiettivo sarebbe conseguito con la previsione della indicazione obbligatoria di un secondo candidato di genere diverse in entrambe le fasi elettorali ipotizzate nella relazione.

La presente risoluzione è trasmessa al Ministro della Giustizia.